

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/278 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2015

**che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di alcune malattie degli animali acquatici in determinate zone dell'Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito**

[notificata con il numero C(2015) 791]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione <sup>(2)</sup> autorizza alcuni Stati membri ad applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici, al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o alcune zone delimitate del loro territorio sono indenni da tali malattie o che essi dispongono di un programma di eradicazione o di sorveglianza per ottenere tale indennità.
- (2) La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro parti indicati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, detta decisione ha approvato i programmi di eradicazione adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone e le malattie indicate nel suo allegato II. Tale decisione ha inoltre approvato i programmi di sorveglianza riguardanti l'ostreid herpesvirus 1  $\mu$ var (OsHV-1  $\mu$ Var) adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone indicate nel suo allegato III.
- (3) Nell'allegato I della decisione 2010/221/UE sono attualmente elencate le seguenti parti del Regno Unito considerate indenni dall'OsHV-1  $\mu$ Var: il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset, la zona di Larne Lough nel territorio dell'Irlanda del Nord e il territorio dell'isola di Guernsey.
- (4) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione che l'OsHV-1  $\mu$ Var è stato individuato anche nella *Crassostrea gigas* del fiume Crouch nell'Essex. Tale presenza costituisce un nuovo focolaio dell'OsHV-1  $\mu$ Var in una zona compresa nel territorio della Gran Bretagna attualmente dichiarata indenne dalla malattia. È pertanto opportuno modificare la delimitazione geografica delle zone del Regno Unito in cui si applicano misure nazionali approvate che sono elencate nell'allegato I della decisione 2010/221/UE.
- (5) Il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione che la voce relativa alla delimitazione geografica delle zone dell'Irlanda del Nord dichiarate indenni da OsHV-1  $\mu$ Var nell'allegato I della decisione 2010/221/UE non è conforme alla sua dichiarazione. La delimitazione corretta sarebbe «Il territorio dell'Irlanda del Nord, fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough». È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I.
- (6) Le parti continentali del territorio della Finlandia sono elencate nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territorio che dispone di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD).
- (7) Di conseguenza, la decisione 2010/221/UE approva alcune misure nazionali adottate dalla Finlandia in relazione all'introduzione di partite di animali d'acquacoltura di specie sensibili in tali zone. Tuttavia, al fine di consentire un riesame dell'adeguatezza di tali misure nazionali, l'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione limita l'autorizzazione ad applicare tali misure ad un periodo che va fino al 31 dicembre 2015.

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GUL 98 del 20.4.2010, pag. 7.

